

COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

**AL REVISORE DEI CONTI
SEDE**

OGGETTO: ART. 40, COMMA 3-SEXIES, D.LGS. N° 165/2001: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA SULLA PREINTESA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2011.

PREMESSA

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 3 - sexies, come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Con deliberazione n. 101 del 08.07.2011, la Giunta Comunale ha fornito le linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, autorizzando:

- il Direttore competente a procedere all'integrazione di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;
- il Direttore competente a procedere all'integrazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5, seconda parte, in presenza di istituzione di nuovi servizi o di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio degli standard di qualità e/o di quantità resa e attraverso il pagamento dei progetti contrattati annualmente;
- la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere la preintesa relativa all'accordo decentrato integrativo per l'anno 2011, dando atto che con successivo ed apposito provvedimento si autorizzerà la sottoscrizione dell'accordo decentrato per l'anno di cui trattasi, previo parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

In data 4 aprile 2012, la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali provinciali con l'RSU hanno raggiunto una preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999, dall'art. 32 del CCNL 22.1.2004, dal D.L. n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

In merito a quanto sopra delineato, occorre sottolineare che, in ossequio alle disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per una corretta applicazione della predetta disciplina, l'Ufficio personale si è avvalso delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento ovvero al fondo complessivo delle risorse decentrate, comprensivo sia delle risorse stabili che di quelle variabili.

Dalla lettura della Circolare non emergono chiarimenti in merito all'inserimento delle risorse economiche correlate alla disciplina dettata dall'art. 15, comma 1 – lettera k), del CCNL 01.04.1999, nel fondo per la CDI da prendere a riferimento. Pertanto, su tale materia, si ravvisa l'opportunità di dare giusto riscontro all'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Sezione Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 57 del 26.05.2011, in base alla quale si rileva che nella quantizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, da ridurre ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, innanzi richiamato, il fondo, costituito ai sensi della disciplina prevista dalla lettera k) dell'art. 15, rimane escluso dai vincoli imposti in materia di contenimento del salario accessorio, fermo restando che l'importo complessivo del fondo delle risorse decentrate anno 2011, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Dall'ipotesi di accordo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, si rilevano le modalità utilizzate per l'attuazione delle citate disposizioni e per la corretta quantizzazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2011, effettuata nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali, con particolare riferimento alla disciplina sulla costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata. Nel prospetto che segue si riportano gli importi relativi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, suddivisi per tipologie contrattuali:

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 253.835,53
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 105.635,91
RISPARMIO DEL FONDO ANNO PRECEDENTE	€ 768,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 360.239,48

Atteso che, a seguito sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010, il fondo delle risorse decentrate stabili e delle risorse variabili ammonta complessivamente ad € 378.902,21, si può confermare il rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, risulta inferiore a quello utilizzato nell'anno precedente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con determinazione n° 340 del 22/08/2011 (successivamente modificata con determinazione n° 91 del 19/03/2012) è stato determinato l'ammontare del fondo relativamente alla parte stabile dello stesso (art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004), nell'importo complessivo di

€ 253.835,53.

Tali risorse, aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità**, sono destinate - come si può evincere dalla tabella sottostante - a remunerare sia le forme del trattamento economico accessorio che hanno un analogo carattere, concretizzandosi sostanzialmente in integrazioni del trattamento fondamentale (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto), sia gli incarichi di posizione organizzativa.

In tal modo, si garantisce che le forme stabili di compenso siano totalmente finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse aventi carattere di certezza e continuità, determinando una sostanziale compatibilità del fondo per il finanziamento degli istituti già definiti per gli anni a venire.

Le risorse stabili ulteriormente disponibili (pari a € 77.250,79) vengono principalmente utilizzate per finanziare le indennità per specifiche e particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettere f) del CCNL 01/04/1999 (€ 26.569,01), mentre la parte residua è destinata ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi. Per quanto riguarda l'erogazione delle varie indennità connesse alla particolare tipologia della prestazione lavorativa (turno, rischio, disagio, maneggio valori), nulla viene modificato rispetto al contratto decentrato in vigore, cui si rimanda. E' evidente che tali benefici sono erogati in dipendenza della particolare articolazione dell'attività lavorativa (turno), della prestazione effettuata in condizioni particolarmente disagiate (disagio) o pericolose (rischio) o di attività che comportano il maneggio valori.

Le **risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità** (art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004) sono state previste e finanziate nel bilancio di previsione 2011 per complessivi

€ 105.635,91 e derivano:

- dall'1,2% del monte salari 1997 (pari ad € 15.224,85), e sono rese disponibili a seguito del preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione (art. 15, commi 2 e 4, CCNL 01/04/1999);
- dalle risorse destinate dall'Amministrazione comunale al miglioramento, potenziamento ed accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999), pari ad € 41.120,00.

Per la definizione dei progetti sono stati presi a riferimento i criteri/requisiti indicati dall'ARAN: innalzamento quali-quantitativo dei servizi tangibile e concreto, risultati verificabili, ruolo attivo dei dipendenti, erogazione delle risorse solo a consuntivo dopo la verifica dei risultati.

I progetti sono stati scelti in base all'utilità generabile per l'ente, intesa come incremento della produttività collettiva e individuale e come realizzazione di economie di spesa, e in base ai vantaggi derivanti per la collettività. In particolare i progetti, approvati con apposita deliberazione della giunta comunale n. 99 del 08/07/2011 sono finalizzati a:

- promuovere , comunicare diffondere eventi e notizie riguardanti il territorio pianezese, anche con riferimento alle manifestazioni di carattere culturale e ricreativo che riguardano il Comune;
- monitorare la morosità connessa alla fruizione dei servizi scolastici, con la finalità ultima di contenerla;
- organizzare manifestazioni ed eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo che riguardano il Comune fornendo, con il personale del comune, supporto alle già consistenti risorse del volontariato e dell'associazionismo locale;
- sviluppare attività di tutela reale della popolazione nei confronti di comportamenti criminosi o altri comportamenti considerabili possibile fonte di rischio o disturbo del vivere civile, offrendo un senso di sicurezza generale con la possibilità di un riferimento immediato e/o diretto agli agenti sul territorio, presenti non esclusivamente con funzioni sanzionatorie ma, in senso lato, di prevenzione e tutela.

Con riferimento ad apposito obiettivo di PEG assegnato nell'anno 2010, con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 26/05/2010, si ritenuto fondamentale attivare processi di comunicazione interna al fine di ottimizzare la comunicazione tra gli uffici interessati, predisponendo un apposito software finalizzato alla programmazione degli interventi di manutenzione. Partendo da questo obiettivo realizzato nel 2010, nel corso del 2011 è stato attivato un apposito progetto trasversale che ha consentito di trasmettere in tempo reale ogni segnalazione pervenuta dall'esterno all'ufficio direttamente interessato, prevedendo le funzionalità di presa in carico della segnalazione, lo stato di avanzamento sull'intervento necessario e report finale sul esito dell'intervento stesso. Sempre nell'ambito dello stesso progetto, si è ritenuto indispensabile procedere all'implementazione della comunicazione istituzionale incentivando tutti gli uffici a trasmettere all'ufficio competente le informazioni e la modulistica di rilevanza esterna ,veicolandole tramite il canale telematico. In particolare, è stato anche attivato un servizio per l'invio di sms per comunicare in tempi rapidi all'utenza informazioni di vario genere relative ai servizi resi dall'Ente (convocazione di riunioni informali, inviti a manifestazioni etc.).